



Le Parti convengono di

- di stipulare il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti da Agenzia delle entrate - Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA;
- **A tal fine le medesime concordano di identificare, negli articoli che seguono, gli istituti normativi con le relative modifiche.**

Art. 1

**L'art. 6 (Assetti contrattuali – Decorrenze e scadenze) del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo 15 luglio 2022 viene così modificato:**

1. In relazione a quanto indicato nella Premessa, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:

- il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata triennale per la parte normativa ed economica;
- un secondo livello di contrattazione riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dalla legge e/o dal contratto che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello.

2. **L'Ente/Azienda** applica il proprio Contratto Integrativo Aziendale a tutto il personale gestito dalle medesime.

3. Il presente contratto decorre dal **1° gennaio 2025** salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre **2027**.

4. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato **di anno in anno**, qualora non venga disdetta almeno **30 giorni** prima della scadenza. **In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.**

*Agente  
Presti*

*Autore*

*FIRST*  
*Luciano*  
*Enrico*  
*Marco*  
*Stefano*  
*Roberto*  
*Antonio*

*UILCA*  
*Piero*  
*Francesco*  
*Al. M. W.*  
*Costantino*  
*Daniela Galvetti*  
*Fabrizio*  
*Silvia*  
*Antonio*

*FAB*  
*Antonio*  
*Roberto*  
*Stefano*

*FISTE/CGIL*  
*Stefano*  
*Roberto*  
*Antonio*  
*Stefano*  
*Antonio*







*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ferie Solidali

Le Parti intendono introdurre l'istituto della "cessione delle ferie solidali" allo scopo di fornire alle lavoratrici/lavoratori strumenti di flessibilità per fronteggiare esigenze di assistenza ai familiari che necessitano di cure costanti, demandando alla contrattazione di secondo livello i criteri e le modalità da applicare in materia.

Art.4

**L'Art. 33 (Servizio di cassa e gestione di valori) - del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo 15 luglio 2022 è modificato come segue:**

1. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l'estrazione dei valori alla apertura dello sportello.
2. Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio di denaro o valori ha l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione degli stessi ad esso affidati.
3. Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dall'Ente/Azienda che, dopo aver sentito l'interessato, valutano i singoli casi anche in rapporto all'entità di tali deficienze.
4. Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità individuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l'Ente/Azienda non abbiano messo a disposizione dell'interessato; in mancanza di tali strumenti l'interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia o della Banca Centrale Europea.

*[Handwritten note: UNISW Team Test]*

EUTERNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

*[Handwritten signature]*

FIRST

UILCA

FAS

FISAC/CAL

*[Handwritten signatures for FIRST]*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

*[Handwritten signatures for UILCA]*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

*[Handwritten signatures for FAS]*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

*[Handwritten signatures for FISAC/CAL]*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Art. 5

**L'Art. 40 (Tabelle retributive e struttura della retribuzione) del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo del 15 luglio 2022, è modificato come segue:**

1. Per il periodo 1° gennaio **2025** – 31 dicembre **2027**, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate **Tab. B Allegato 2.**
2. L'assegno "ad personam" derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12 dicembre 2001 è rivalutabile sulla base dell'incremento, **a regime, dell'8%.**
3. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle **(All. 3).**
4. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.

**Norma Transitoria**

Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio **2025** e la data di stipulazione **del presente Accordo**, gli effetti economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex D.M. 24 novembre 2003, n. 375 successivamente sostituito dal Decreto Interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016.

Art. 6

**L'Art. 41 (Livello retributivo di inserimento professionale) del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo 15 luglio 2022, viene abrogato con decorrenza 1° gennaio 2025.**

Art. 7

**L'Art. 47 (Compensi ai Mesi) del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo 15 luglio 2022 viene così modificato:**

L'Art. 47 (Compensi ai mesi) del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo 15 luglio 2022, viene così modificato:

1. Alle lavoratrici/lavoratori con mansioni di messo notificatore è attribuito un compenso di € 0,07 per ogni atto effettivamente notificato mediante consegna da parte dei medesimi.

2. Tale trattamento, che per il 60% costituisce retribuzione ad ogni effetto e per il residuo 40% costituisce rimborso spese, assorbe eventuali compensi della stessa natura fissati nel contratto integrativo in misura inferiore per le suddette lavoratrici/lavoratori con mansioni di messo notificatore per gli atti notificati.

3. Il trattamento di cui al primo comma non trova applicazione ove siano stabilite forme indennitarie ovvero di integrazioni di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste in aggiunta al trattamento economico tabellare nazionale fissato per i messi notificatori.

**Decorrenza dalla data del 1 giugno 2026**

Art. 8

**L'Art. 89 (Prestazione lavorativa) del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo del 15 luglio 2022, è modificato come segue:**

1. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario.

2. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all'unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di "autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative.

3. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali giorni l'Ente/Azienda esenterà, correlativamente, l'interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.

4. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all' all. n.

3.

UNIONE  
Sindacato

Stator

Alto Espedo

FINST  
Cammellone  
M. Bonqu  
Silvia

UILCA  
Pico  
8 di  
Danielle Galvetti

FSIC/CAIL  
Spartaco  
Puroser  
C. Galvetti  
C. Galvetti

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5. L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.

6. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l'Ente/Aziende.

7. Su richiesta di una delle Parti stipulanti, le OO.SS. e l'Ente/Aziende si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.

Chiarimenti a verbale

1. Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, sottolineano la rilevanza dell'autogestione della prestazione lavorativa - il rigido controllo della quale non è compatibile con le caratteristiche della categoria - anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i "tempi" della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell'Ente/Aziende.

2. Le Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l'autogestione della prestazione lavorativa da parte delle lavoratrici/lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a strutture periferiche) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. A tal fine, l'Ente/Aziende esamineranno eventuali proposte degli organismi sindacali aziendali.

3. Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute delle lavoratrici/lavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, D.Lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno" di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 66 del 2003.

**Decorrenza 1° luglio 2026**

Art. 9

**L'Art. 90 - Trasferimenti (QD)- del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo 15 luglio 2022, viene così modificato:**

1. L'Ente/**Azienda**, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, possono trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso.

*UNISIA  
Pierluigi...*

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures: EUST, Emma, ...]*

*[Handwritten signatures: VILCA, ...]*

*[Handwritten signatures: FISAC/CIL, ...]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

Nel disporre il trasferimento l'Ente/**Azienda** terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato.

**2.** Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto **52** anni di età ed abbiano maturato almeno **27** anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso della lavoratrice/lavoratore stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a **unità organizzative** comunque denominate.

**3.** Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d'urgenza non lo consentano, viene disposto dall'Ente/Azienda con un preavviso non inferiore a 30 giorni di calendario per tutti i dipendenti, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di una erogazione commisurata a tante diarie per quante sono i residui giorni di preavviso non fruito.

**4.** Se il trasferimento comporta un maggior disagio per il lavoratore con una distanza minima effettiva fino a 100 km. tra l'indirizzo di abitazione del lavoratore e l'indirizzo della sede lavorativa di destinazione, è previsto un trattamento indennitario per ipotesi di viaggio corrispondente al rimborso delle spese di utilizzo del mezzo pubblico previa presentazione del titolo di viaggio o, in alternativa, alla corresponsione di un importo equivalente.

**5.** In caso di autorizzazione da parte dell'Ente, per comprovate oggettive necessità logistiche, di utilizzo di una propria autovettura, alla lavoratrice/lavoratore spetta un rimborso chilometrico secondo quanto previsto dall'Accordo di secondo livello.

**6.** Se il trasferimento comporta un maggior disagio per il lavoratore con una distanza minima effettiva superiore ai 100 km, al medesimo spetta un trattamento di mobilità temporaneo forfettario lordo mensile parametrato sulla distanza dall'indirizzo di abitazione, integrato di un ulteriore contributo nel caso di variazione del domicilio secondo quanto previsto dall'Accordo di secondo livello .

**7.** Tale trattamento sarà erogato per una durata massima di quattro anni.

**8.** Quanto previsto dai commi che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l'Ente/Aziende provvedono al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.

*CRISIA  
Gianini Gian  
fest*

*Stanton*

*FORN  
[Handwritten signatures]*

*FIRE  
[Handwritten signatures]*

*VILCA  
[Handwritten signatures]*

*FISC/CAIL  
[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

**Raccomandazione**

L'Ente/Azienda – compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con le caratteristiche complessive della figura professionale del quadro direttivo – continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni personali dei medesimi che risultino particolarmente meritevoli di attenzione.

**Decorrenza: per i trasferimenti disposti dal 1° gennaio 2027**

Art. 10

**L'Art. 94 ( 2° Area professionale ) del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo 15 luglio 2022, viene così modificato:**

1. Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.

2. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi relativi ai tre livelli retributivi nei quali si articola la presente area professionale.

**PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 2° AREA PROFESSIONALE**

1° livello retributivo - Profili

3. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli:

- addetti ai servizi di sportello per la contazione, l'ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;

- addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro;

- addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente area professionale;

*visiva  
pubblicitaria*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and names: FINE, UILEA, Sylaviana, FISC/CAL, Spontano, Amadori, Suballegari, Daniele Galvetti, Mario]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

- addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;

- addetti a custodia e vigilanza ai sensi dell'art. 112, 10° comma e seguenti nonché ai compiti di cui al comma 5 del presente articolo;

- addetti in via continuativa e prevalente:

- alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;
- a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1° livello retributivo della 3° area professionale;
- all'archivio, all'economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie dell'area di appartenenza;
- alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area professionale;

- le lavoratrici/lavoratori che nell'ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente - anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area professionale - lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'allestimento, la conduzione, l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l'individuazione di guasti di facile riparazione.

*[Handwritten notes: UNISA, servizi, testi]*

4. In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.

5. Presso le dipendenze le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 2° area professionale, 1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio.

2° livello retributivo - Profili

*[Handwritten notes]*

6. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti alle attività di cui agli alinea da 1 a 6 del 1° livello retributivo, che svolgano anche funzioni di coordinamento di più addetti al medesimo 1° livello.

*[Handwritten signatures and notes]*

*[Handwritten signatures and notes]*

*[Handwritten signatures and notes]*





*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.

4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi:

PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 3° AREA PROFESSIONALE

1° livello retributivo – Profili

- i preposti all'ufficio centrale delle gestioni di riscossione dei tributi;
- operatori di front office e operatori di front office con mansioni di cassiere;
- gli ufficiali della riscossione con attribuzione della relativa qualifica;
- **i messi notificatori;**
- gli addetti ai "terminali" nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale - in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
- gli operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
- coloro prevalentemente addetti, a lavori che implicino responsabilità nell'esame e nell'espletamento delle pratiche e pertanto richiedano una adeguata conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di riscossione delle imposte.

*[Handwritten signature]*

4° livello retributivo - Profili

- a) lavoratrice/lavoratore preposto dall'Ente/Aziende ad uno o più sportelli cui siano stabilmente addetti almeno 7 elementi compreso il preposto;
- b) lavoratrice/lavoratore preposto dall'azienda ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno 7 elementi oltre il preposto;
- c) lavoratrice/lavoratore che nell'ambito aziendale venga stabilmente incaricato dall'Ente /Aziende di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3° o 4° livello retributivo o dirigente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and notes]*

UILEA

FISC/call

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

EUTERNE - RIPRODUZIONE RISERVATA





*[Handwritten signatures at the top of the page]*

6. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal 1° comma, 2° alinea che precede.

7. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma restano, inoltre, esclusi coloro che espletano le attività in turno di cui all'art. 104 che segue.

8. Resta fermo che dall'applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 4% di cui al 1° comma, 3° alinea) e di quella prevista per l'orario multiperiodale non può risultare "in flessibilità" più del 18% del personale dipendente dall'Ente/Azienda.

Art.14

**Art. 103 Bis (Orario Giornaliero - Flessibilità in ingresso), viene inserito così come di seguito:**

Al fine di migliorare la gestione del tempo familiare/personale, si prevede di introdurre, quale strumento per agevolare gli spostamenti dal domicilio alla sede di lavoro, per i lavoratori il cui orario di lavoro si colloca all'interno del nastro orario standard, una flessibilità anticipata in ingresso, le cui fasce orarie saranno definite con Accordo di secondo livello tra le Parti stipulanti.

Le fasce orarie della flessibilità posticipata in ingresso saranno determinate in correlazione alle condizioni organizzative di presidio delle sedi.

Per le lavoratrici/lavoratori in part time l'orario d'ingresso resta quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire della medesima flessibilità stabilita nelle modalità e criteri previsti per i lavoratori a tempo pieno.

**Nota a verbale**

Le Parti si danno reciprocamente atto che tale flessibilità rappresenta esclusivamente uno strumento per ridurre le problematiche legate alla mobilità, all'utilizzo del trasporto pubblico e alla viabilità.

Le Parti confermano, altresì, che la flessibilità non può costituire un'anticipazione o posticipazione sistematica dell'orario di lavoro.

Decorrenza dal 1° agosto 2026

*[Handwritten note on the left margin: "2015/2016"]*

*[Handwritten note on the left margin: "Sintesi"]*

*[Large area of handwritten signatures and names at the bottom of the page, including labels like 'FIRST', 'UILCA', and 'FISAC/CGIL']*

Art. 15

**Art. 105 (Orario di sportello) del CCNL 28 marzo 2018 e dell'Accordo 15 luglio 2022, viene così modificato:**

1. Nel corso della settimana l'orario di sportello è fissato in **50** ore disponibili per l'Ente. **Il medesimo ha facoltà di fissare l'orario di sportello fra le ore 8.00 e le ore 20.00, previo accordo tra le parti.**
2. La lavoratrice/lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, di intesa fra l'Ente e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche organizzative (ad esempio, tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
3. Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti.
4. Fra il termine dell'adibizione allo sportello dell'interessato e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.

**Nota a verbale**

1. Le Parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 7 ore giornaliere di cui al comma 2 del presente articolo si realizzano a titolo di esempio presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.
2. Presso l'Ente/Aziende le aziende che adottino, in via normale e continuativa, un orario di sportello superiore alle 5 ore giornaliere, le misure dell'indennità rischio aziendalemente previste devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, nei confronti del personale che venga adibito allo sportello per più di 5 ore. Qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

**Raccomandazione**

L'Ente/Aziende verificano le modifiche intervenute in materia di orari di lavoro a seguito dell'introduzione del nuovo impianto contrattuale anche in relazione alle previste procedure aziendali di confronto di cui all'art. 20 del presente CCNL.

*UNION  
Sindacati  
Parti*

*Storico*

*Primo*

*FIRST*

*UILEA*

*Av. 119*

*pag. 19 di 26*

*Donato Colietti*

*FISC/CALL*

*Spasimo*

*Allegz*

*Dinozzi*

*Allegz*

*Allegz*

*Allegz*





Equitalia Giustizia S.p.A.

ALLEGATO 1

**TABELLE ECONOMICHE**

Tabella A

**IMPORTI ANNO 2025**

Livello	Stipendio	Scatti anz.	Ex rist. tab.
QDL4	€ 4.596,04	€ 99,12	€ 14,87
QDL3	€ 3.893,15	€ 99,12	€ 14,87
QDL2	€ 3.475,34	€ 43,21	€ 8,31
QDL1	€ 3.269,39	€ 43,21	€ 8,31
A3L4	€ 2.867,16	€ 43,21	€ 8,31
A3L3	€ 2.667,04	€ 43,21	€ 8,31
A3L2	€ 2.516,72	€ 43,21	€ 8,31
A3L1	€ 2.385,89	€ 43,21	€ 8,31
Liv.Ins.Prof.	€ 2.147,30	€ -	€ -
A2L3	€ 2.241,40	€ 36,99	€ 7,10
A2L2	€ 2.155,12	€ 30,23	€ 5,81
A2L1	€ 2.096,91	€ 30,23	€ 5,81
LU	€ 1.952,44	€ 20,92	€ 4,02

**IMPORTI ANNO 2026**

Livello	Stipendio	Scatti anz.	Ex rist. tab.
QDL4	€ 4.733,93	€ 103,09	€ 15,47
QDL3	€ 4.009,95	€ 103,09	€ 15,47
QDL2	€ 3.579,60	€ 44,94	€ 8,64
QDL1	€ 3.367,47	€ 44,94	€ 8,64
A3L4	€ 2.953,18	€ 44,94	€ 8,64
A3L3	€ 2.747,05	€ 44,94	€ 8,64
A3L2	€ 2.592,22	€ 44,94	€ 8,64
A3L1	€ 2.457,46	€ 44,94	€ 8,64
Liv.Ins.Prof.	€ 2.211,72	€ -	€ -
A2L3	€ 2.308,65	€ 38,47	€ 7,39
A2L2	€ 2.219,77	€ 31,44	€ 6,05
A2L1	€ 2.159,82	€ 31,44	€ 6,05
LU	€ 2.011,01	€ 21,76	€ 4,19

*Maney*  
*Lejoruy*

*UDISIN*  
*Luigi Cener*  
*Test*

*Albano*  
*FIRST*  
*Emma Maria*  
*MG Bonaro*  
*Zalharo*  
*Stano*  
*Immacolata*  
*Rebecca*  
*Fiore*  
*Chio*  
*Donatella*

*VILEA*  
*Flavio*  
*Miluccio*  
*Sev. W*  
*Silviana*  
*Carmela*  
*Danielle*  
*Galvani*  
*Anna Maria*  
*Anna Maria*  
22

*FISAC/CAL*  
*Speltano*  
*Stefano*  
*Stefano*  
*Roby*  
*Roby*  
*Gianni*  
*Enrica*  
*Enrica*  
*Enrica*  
*Laura*  
*Laura*

*AAA*

*le ell*

*Primo  
Leporello*

**IMPORTI A REGIME ANNO 2027**

Livello	Stipendio	Scatti anz.	Ex	rist. tab.
QDL4	€ 4.781,26	€ 105,15	€	15,78
QDL3	€ 4.050,05	€ 105,15	€	15,78
QDL2	€ 3.615,39	€ 45,84	€	8,81
QDL1	€ 3.401,14	€ 45,84	€	8,81
A3L4	€ 2.982,71	€ 45,84	€	8,81
A3L3	€ 2.774,52	€ 45,84	€	8,81
A3L2	€ 2.618,14	€ 45,84	€	8,81
A3L1	€ 2.482,04	€ 45,84	€	8,81
Liv. Ins. Prof.	€ 2.233,83	€ -	€	-
A2L3	€ 2.331,73	€ 39,24	€	7,54
A2L2	€ 2.241,97	€ 32,07	€	6,17
A2L1	€ 2.181,42	€ 32,07	€	6,17
LU	€ 2.031,12	€ 22,20	€	4,27

*UNISIN  
Dante  
Test*

*Foschi  
Leporello*

*Levi*

*R*

*St...*

*FIRST*

*Emilio Merlo*

*M. Bonaventura  
Simone Innocenti*

*Francesco  
Benedetto  
Benedetto  
Giacca*

*UILCA*

*Diego  
Mucconi*

*Mr. Leo  
Costantino*

*Giuseppe Gabetti  
Roberto*

*Silvano  
Lino*

*FISAC/CAU  
Sponzani  
Innocenti*

*Silvano  
Giacca  
Elio  
Antonio  
Lorenzo*

*Luca*

*Primo  
reputo*

**ALLEGATO 2**  
**INDENNITÀ E COMPENSI VARI**

<b>Aree professionali e quadri direttivi</b>	
- lavori in locali sotterranei	50,59
- turno notturno	33,75
- giornata di reperibilità*	33,75
<b>Aree professionali</b>	
- turno diurno	4,73
- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15	4,05
- per intervento	20,26
<b>2ª area professionale, 1º livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso)</b>	
- pernottamento	20,26
- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno	26,97
- vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno	16,18
- custodia diurna nella giornata di sabato	53,94
<b>1ª area professionale</b>	
- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno	16,18
- vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno	10,13
- pernottamento semplice	11,81

*unison  
F.lli  
G.lli*

*[Handwritten signatures]*

**FIRSI**  
*[Handwritten signatures]*

**UILCA**  
*[Handwritten signatures]*

**FISAC/CAIL**  
*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten signature]*

*real*

*Flurry  
repting*

**ALLEGATO 4**

**COMPENSI AGLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE**

Tab. Q

Per l'intero debito (sorte ed accessori)

sino		a €	12,91	€	0,57
da €	12,91	sino a €	25,82	"	0,85
"	25,82	"	51,65	"	1,13
"	51,65	"	129,11	"	1,42
"	129,11	"	258,23	"	1,71
"	258,23	"	516,46	"	2,28
"	516,46	"	1.291,14	"	2,62
"	1.291,14	"	2.582,29	"	2,84
"	2.582,29	"	5.164,57	"	3,41
"	5.164,57	"	10.329,14	"	3,70
oltre €	10.329,14				3,98

*2015  
Benini Ben  
G. Testi*

*[Large handwritten signature]*

*FIRST  
Eunio Maria  
M. Bonar...  
S. ...*

*UILCA  
Pico  
M. ...  
Costa ...  
D. ...  
S. ...*

*FISAC/CUIL  
S. ...  
D. ...  
S. ...  
E. ...  
L. ...  
P. ...*